



COMUNE DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 DEL 25.03.2019

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **VENTICINQUE** del mese di **MARZO**, alle ore **17,29**, nella consueta sala delle adunanze di Palazzo dei Priori, convocato nelle forme e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti e assenti, alla deliberazione in oggetto, i consiglieri:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
ROMIZI ANDREA (Sindaco)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 VARASANO LEONARDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17 PITTOLA LORENA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 CASTORI CARLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18 MIGNINI STEFANO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 LUCIANI CLAUDIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19 NUCCIARELLI FRANCO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 CENCI GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20 LEONARDI ANGELA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 FRONDUTI ARMANDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21 MORI EMANUELA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 CAMICIA CARMINE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22 BORI TOMMASO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 TRACCHEGIANI ANTONIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23 VEZZOSI ALESSANDRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 SORCINI PIERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24 BORGHESI ERIKA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 CAGNOLI GIACOMO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25 MICCIONI LEONARDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 NUMERINI OTELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26 MIRABASSI ALVARO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 VIGNAROLI FRANCESCO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27 BISTOCCHI SARAH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 MARCACCI MARIA GRAZIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28 RANFA ELENA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 SCARPONI EMANUELE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	29 ARCUDI NILO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 FELICIONI MICHELANGELO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 ROSETTI CRISTINA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 DE VINCENZI SERGIO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	31 GIAFFREDA STEFANO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 PASTORELLI CLARA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32 PIETRELLI MICHELE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Presiede la seduta il **PRESIDENTE Dr. LEONARDO VARASANO**, con l'assistenza del **SEGRETARIO GENERALE Dr.ssa FRANCESCA VICHI**.

Scrutatori designati i Signori Consiglieri

La seduta è **PUBBLICA CON VOTAZIONE PALESE**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della G.C. n. 11 del 06.03.2019

Premesso che

- l'art. 1, comma 639 e ss, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) costituita da una componente immobiliare (IMU) e una componente relativa ai servizi (TASI e TARI);

- l'art. 1, comma 654, della suddetta legge stabilisce che le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, devono essere determinate sulla base dei costi risultanti dal piano finanziario, con l'obiettivo di garantire la copertura integrale dei costi del servizio;

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, L. 143/2013 "il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158" e ai sensi del comma 683 "le tariffe della tassa sui rifiuti devono essere approvate dal consiglio comunale entro il termine previsto da leggi statali per l'approvazione del bilancio di

PROT. n.		del	
Codice Archiv.ne			
Documenti non allegati	-----		
Allegati	-----		

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE IUC-COMPONENTE TARI - ANNO 2019

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere dal _____

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, il _____

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO:
dal _____ al _____

RIPUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO:
dal _____ al _____

PERUGIA, li

previsione, sulla base dei costi definiti dal piano finanziario;

- la tariffa di riferimento rappresenta, come specifica l'art. 2 del D.P.R. 158/1999, "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali", in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani";

- la Legge di Stabilità per il 2016 è intervenuta sul comma 653 della Legge di Stabilità per il 2014, prevedendo che "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

- la delibera di approvazione della proposta del Piano Economico Finanziario 2019 (DGC n. 47 del 22/02/2019) ha specificato le valutazioni circa tali risultanze;

- ai sensi di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo dell'AURI con delibera n. 29 del 25.09.2017, il Piano Economico Finanziario 2019 è stato approvato con deliberazione n. 4 dell'Assemblea dei Sindaci dell'AURI nella seduta del 25.02.2019;

Atteso che:

- dal Piano Finanziario 2019, elaborato e approvato come sopra esposto, per l'anno 2019, l'ammontare dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei rifiuti recuperati è stato stimato pari a € 1.520.886,26, valore superiore alle previsioni di gara in funzione dei maggiori quantitativi di rifiuto recuperati, pertanto, la differenza tra i due valori, pari a € 418.014,14 viene considerata quale ulteriore voce di ricavo da sottrarre ai costi del servizio;

- l'importo da coprire con la tariffa deve comprendere tutti i costi connessi con il servizio di gestione dei rifiuti urbani e, quindi, anche quelli non direttamente di competenza della GEST S.r.l., che di seguito, per maggiore chiarezza, sono riassunti in:

ONERI AGGIUNTIVI NON DI COMPETENZA DEL SOGGETTO GESTORE	
ECOTASSA	€ 128.084,25
CONTRIBUTO ARPA	€ 24.798,50
COSTI PER INDENNITA' DI DISAGIO AMBIENTALE	€ 176.792,50
INCENTIVI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	€ 65.000,00

- l'art. 1, co. 666 della Legge di stabilità 2014 ha poi fatto salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30.12.1992, n. 504, che la Provincia di Perugia ha confermato, con delibera del Presidente n. 245 del 13.12.2018, nella misura del 5%;

- il costo complessivo dei soli servizi relativo all'anno 2019, compresi il conguaglio 2018, il Fondo Crediti di dubbia esigibilità e l'IVA, ed escluso il tributo provinciale, calcolato con le modalità previste dal D.P.R. 158/1999, risulta pari a € 47.935.857,00;

- l'art. 1 co. 655 della Legge di stabilità 2014 legge prevede che "Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti."; per il 2019 è stato preventivato un contributo del MIUR di € 125.000,00, che è stato sottratto dal costo che deve essere coperto con la tariffa;

- viene ulteriormente detratta la somma di € 240.000,00 relativa al disagio ambientale, per un costo totale quindi di € 47.570.857,00;
- tale costo è suddiviso con la seguente proporzione:
 - totale costi **VARIABILI**: € 14.105.644,05 pari al 29,65% del totale;
 - totale costi **FISSI**: € 33.465.212,96 pari al 70,35% del totale.

Atteso che:

- i commi 650 e 651 dell'art. 1 della legge 147/2013 prevedono che la nuova tassa sia corrisposta in base alla tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tale impostazione è da ritenersi adeguata sino all'eliminazione del Regolamento previsto dal comma 667 dell'articolo sopra richiamato e comunque – nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 – con le modalità di calcolo alternative previste dal comma 652, nel rispetto del principio “chi inquina paga”;
- fino ad oggi, l'Amministrazione comunale, in assenza di sistemi di rilevazione delle quantità effettive prodotte dalle utenze non domestiche, ha sempre applicato i coefficienti di produzione sulla base di stime quantitative dei rifiuti conferiti dalle stesse utenze al servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati. Tuttavia, in vista dell'applicazione integrale a regime dei coefficienti dei cui al D.P.R. 158/99, l'Amministrazione comunale ha avviato un programma di analisi delle caratteristiche relative alla produzione di rifiuti nella città, al fine di verificarne la coerenza con gli indici previsti dal sistema normalizzato di determinazione della tariffa: per tale motivo è stato chiesto al Gestore del servizio Igiene Urbana – Gest srl – di eseguire una serie di misurazioni dei quantitativi di rifiuti da un campione di utenze, che è stato identificato con la sottocategoria C “Sedi di Enti e Associazioni impegnate in attività di interesse culturale, sociale e assistenziale”;
- è stata trasmessa da Gest s.r.l., una relazione tecnica acquisita al protocollo dell'Ente 2019/31600 del 05.02.2019 con la quale sono stati determinati i coefficienti di produzione specifica delle utenze non domestiche classificate nella categoria 1C, come da D.P.R. n. 158/1999;
- alla luce di tutto quanto fin qui esposto, è necessario approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2019 alle utenze domestiche e non domestiche, sia per la quota fissa che per la quota variabile, entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2019;

Vista, altresì, la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, istitutiva della IUC (Imposta unica comunale), e in particolare:

- il comma 650 in base al quale è stabilito che il tributo sui rifiuti (TARI) si applica in base a tariffa;
- il comma 651 secondo il quale il Comune, nella determinazione delle tariffe, tiene conto dei criteri disciplinati dal D.P.R. n. 158/1999;
- il comma 652, il quale introduce indicazioni volte a semplificare la determinazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe;
- comma 654 il quale stabilisce la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di igiene urbana;
- il comma 683 il quale attribuisce al Consiglio comunale la competenza a determinare le tariffe del Tributo sui rifiuti (TARI) in conformità del piano economico-finanziario del servizio stesso;
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di stabilità 2019), la quale all'art. 1, comma 1093, ha prorogato fino all'anno 2019 le disposizioni dell'art. 1, comma 652, della Legge di stabilità 2014 in ordine all'applicazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe;

Dato atto che la società Gesenu ha inviato il prospetto delle tariffe elaborate dallo stesso gestore del servizio in base al metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99, a copertura integrale del costo del servizio, come determinato in base ai valori risultanti nel Piano finanziario 2019 approvato dall'AURI;

Tenuto conto che la data di approvazione del Piano Finanziario 2019 da parte dell'AURI non consente al gestore di effettuare gli adempimenti finalizzati alla bollettazione della tariffa in tempo utile per il pagamento della prima rata entro il 31 marzo 2019; in tale ottica il gestore, con propria nota prot. 2019/1828 del 01.03.2019 ha evidenziato che *"...considerata la scadenza della prima rata fissata al 31/03/ p.v., al fine di garantire il regolare recapito degli avvisi di pagamento con congruo anticipo ai contribuenti, si ritiene indispensabile che la stessa sia posticipata al 30/04 p.v...."*

- a tale riguardo, l'art. 59, comma 1, lett. o) del D.Lgs. n. 446/97 dispone che i comuni possono stabilire differimenti di termini per i versamenti, in situazioni particolari;

- si ritiene necessario, in relazione alle criticità rappresentate dal gestore e tenuto anche conto dei tempi di approvazione del Piano economico finanziario del servizio, stabilire un differimento, limitatamente all'anno in corso, per il pagamento della prima rata della TARI al 30 aprile 2019, in deroga a quanto previsto a tale riguardo dall'art. 8, comma 4 del vigente regolamento disciplinante il tributo;

Considerato, inoltre, che:

- l'art. 5, comma 3 del regolamento IUC, stralcio relativo alla TARI, prevede che *"per le utenze non domestiche viene annualmente concessa, a congruaglio, una riduzione progressiva fino al 20% della quota variabile del tributo, a favore del produttore di rifiuti che dimostri, con idonea documentazione, di avere autonomamente avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti assimilati agli urbani. La percentuale di riduzione, stabilita in sede di approvazione delle tariffe, è accordata in misura proporzionale ai quantitativi così recuperati, purché sia superata la soglia del 50% della produzione totale dei rifiuti assimilati"*;

- è quindi necessario, procedere alla definizione della percentuale di riduzione della quota variabile da applicare in funzione dei quantitativi di rifiuti assimilabili effettivamente avviati al recupero;

- inoltre, l'art. 5 comma 4 del medesimo regolamento IUC-Componente TARI prevede *"Nella modulazione delle tariffe sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferite alle utenze domestiche, previste in sede di approvazione delle tariffe"*;

- è quindi necessario stabilire le riduzioni per le utenze domestiche che conferiscono i rifiuti in forma differenziata presso i centri di raccolta;

- da ultimo, l'art. 9 comma 2 del regolamento IUC-Componente TARI dispone, per il tributo giornaliero, che *"La misura tariffaria applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale della TARI, relativa alla corrispondente categoria di attività non domestiche di cui alla tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, maggiorata di un importo percentuale, non superiore al 100 per cento, stabilito in sede di approvazione delle tariffe"*;

- è necessario, anche in questo caso, stabilire la misura della maggiorazione;

- per quanto riguarda le misure agevolative per il disagio ambientale di cui all'art. 5, commi 2, 2-bis e 4, del vigente regolamento IUC – Componente TARI, dette misure, relativamente all'anno 2019, possono essere riconosciute nella seguente articolazione (cfr. tabella sotto riportata) in ragione della riduzione dei conferimenti presso l'impianto di Pietramelina, tenendo anche conto della somma disponibile per le agevolazioni, che nel complesso per l'anno 2019 risulta indicativamente pari a € 240.000,00:

IMPIANTO	RIDUZIONE PER UTENZE DOMESTICHE FASCIA ROSSA	RIDUZIONE PER UTENZE DOMESTICHE FASCIA ARANCIONE
PONTE RIO	100%	50%
PIETRAMELINA	85%	40%
BORGO GIGLIONE	85%	40%

Visti:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 15.09.2014 di approvazione del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) Componente TARI e s.m.i.;
- il D.P.R. 27.04.1999, n. 158;
- l'art. 42 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il co. 683 della Legge n. 147/2013;

Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, di determinare le tariffe del Tributo sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2019 - 2021, nelle misure risultanti dal Piano Finanziario per l'anno 2019;

Dato atto, altresì, che sul presente provvedimento dovrà essere acquisito il parere della 2^a Commissione consiliare permanente;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00, dal Dirigente dell'Area Risorse ambientali *smart city* e innovazione, Dr. Vincenzo Piro e dal Dirigente della S.O. Organizzazione, Entrate e Controlli Dr. Mirco Rosi Bonci;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Dirigente dell'Area Servizi finanziari, Dr. Dante De Paolis;

Dato atto del parere espresso dalla II^a commissione consiliare permanente, competente per materia;

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio Cristina Bertinelli, gli interventi e le dichiarazioni di voto;

.....OMISSIS.....

Con 18 voti favorevoli (Cagnoli, Castori, Cenci, Felicioni, Fronduti, Leonardi, Luciani, Marcacci, Mignini, Nucciarelli, Numerini, Pastorelli, Pittola Romizi, Sorcini, Tracchegiani, Varasano, Vignaroli), 12 contrari (Bistocchi, Borghesi, Bori, Camicia, Giaffreda, Miccioni, Mirabassi, Mori, Pietrelli, Ranfa, Rosetti, Vezzosi), 1 astenuto (Arcudi), espressi con sistema di votazione elettronico dai 31 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato in narrativa;
- di determinare e approvare, conseguentemente, le tariffe del Tributo sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2019, quantificate sulla base dei criteri definiti dal D.P.R. 158/1999:

A) UtENZE domestiche**TARIFFE 2019**

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	PARTE FISSA € x Mq	PARTE VARIABILE €	Ka	Kb
1	1,74	28,93	0,86	0,58
2	1,91	116,73	0,94	2,34
3	2,07	129,70	1,02	2,60
4	2,23	142,67	1,10	2,86
5	2,37	159,63	1,17	3,20
6	2,49	175,60	1,23	3,52

Le tariffe delle singole utenze, determinate in €/mq anno con cifre a due decimali, risultano dalla combinazione delle due parti: fissa (graduata in funzione della superficie e del numero dei componenti il nucleo familiare) e variabile (graduata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare)

B) Utenze non domestiche

TARIFFE Utenze non Domestiche 2019

Cat.	DESCRIZIONE	TARIFFE 2019 € x Mq			Kc	Kd
		fissa	variabile	totale		
1	Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto	3,38	1,26	4,64	0,51	4,75
1B	Scuole di ogni ordine e grado, Università	2,32	0,54	2,86	0,35	2,05
1C	Sedi di Enti e Associazioni impegnate in attività di interesse culturale, sociale ed assistenziale	1,46	0,54	2,00	0,22	2,03
2	Cinematografi e teatri	4,58	1,69	6,27	0,69	6,38
3	Autorimesse e Magazzini	2,79	1,04	3,83	0,42	3,92
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,59	1,07	3,66	0,39	4,02
5	Stabilimenti balneari, terme e simili (utenza non presente)	===	===		==	===
6	Esposizioni, Autosaloni	5,57	2,04	7,61	0,84	7,68
7	Alberghi con Ristorante	6,50	2,53	9,03	0,98	9,55
8	Alberghi senza Ristorante	6,37	2,44	8,81	0,96	9,18
9	Case di Cura e Riposo, Caserme	11,14	3,94	15,08	1,68	14,84
10	Ospedali	11,08	4,08	15,16	1,67	15,37
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,76	3,25	12,01	1,32	12,25
12	Banche, Istituti di Credito	8,56	3,14	11,70	1,29	11,84
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,96	2,93	10,89	1,20	11,03
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,16	2,99	11,15	1,23	11,28
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	7,96	2,93	10,89	1,20	11,03
16	Banchi di mercato, Beni Durevoli	10,55	3,88	14,43	1,59	14,63
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	4,18	2,06	6,24	0,63	7,76
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	4,25	1,58	5,83	0,64	5,96
19	Carrozzerie, Autofficina, Elettrauto	4,44	1,62	6,06	0,67	6,09

20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,58	1,31	4,89	0,54	4,92
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	3,58	1,31	4,89	0,54	4,92
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	11,21	4,98	16,19	1,69	18,78
23	Mense, Birrerie, Amburgherie	11,21	4,98	16,19	1,69	18,78
24	Bar, Caffè, Pasticceria	10,35	4,50	14,85	1,56	16,97
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	9,68	3,57	13,25	1,46	13,46
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	9,68	3,57	13,25	1,46	13,46
27	Ortofrutta, Pescherie, Fiori	14,06	5,16	19,22	2,12	19,45
28	Ipermercati di generi misti	10,75	4,54	15,29	1,62	17,10
29	Banchi di mercato di generi alimentari	16,58	6,63	23,21	2,50	25,00
30	Discoteche, Night Club	5,70	1,82	7,52	0,86	6,85

Le tariffe delle singole utenze, determinate in €/mq anno con cifre a due decimali, risultano dalla combinazione delle due parti (fissa e variabile);

- al fine dell'applicazione della riduzione di cui all'art. 5, rubricato "Riduzioni e agevolazioni", comma 3 del regolamento IUC, nella seguente tabella vengono stabilite le percentuali di riduzione, determinate in maniera proporzionale, rispetto alle percentuali di rifiuti effettivamente recuperate come determinate dalla formula seguente:

P.T.R.: = peso totale rifiuti assimilabili avviati a recupero nell'anno

Kd= coefficienti potenziale di produzione rifiuti/anno

Mq= superficie soggetta a TARI

$(P.T.R./Kd \times Mq) \times 100 = \% \text{ di riduzione}$

FASCE PERCENTUALI DI PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI A RICICLO	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
DAL 90% AL 100%	20%
DAL 80% AL 89,9%	16%
DAL 70% AL 79,9%	12%
DAL 60% AL 69,9%	8%
DAL 50,1% AL 59,9%	4%

- di stabilire che la maggiorazione di cui all'art. 9 comma 2, "tributo giornaliero", è determinata nella misura del 20 per cento con un minimo di 10 euro;

- al fine delle riduzioni di cui all'art. 5 comma 4 del regolamento IUC, che prevede "Nella modulazione delle tariffe sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferite alle utenze domestiche, previste in sede di approvazione delle tariffe", di stabilire che le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta comunali hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare.

L'ammontare della riduzione spettante viene calcolato con un massimale di € 35,00 sulla base del criterio indicato nella tabella di seguito indicata:

STRUTTURA DELLA RIDUZIONE

Quantità ponderata (Kg)	Incentivo (Euro)
Da 0 a 99,99	0
Da 100 a 500	0,07 al Kg
Oltre 500	35,00

La quantità ponderata delle frazioni di rifiuto viene calcolata come sommatoria delle quantità delle singole frazioni conferite in modo differenziato presso i centri di raccolta comunali, ponderate con i seguenti coefficienti qualitativi:

COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE QUALITATIVA

Frazioni di rifiuto Coefficiente

RIFIUTI	Coefficienti
ACIDI E PESTICIDI	0,5
CARTA	1,0
CARTONE	1,0
FARMACI	0,0
IMB. CONTENENTI MAT. PERICOLISI	0,0
INERTI	0,0
INGOMBRANTI MULTIMATERIALE	0,0
LEGNO	0,5
METALLO	0,5
MULTIMATERIALE	1,0
OLII E GRASSI	2,0
PILE E BATTERIE	1,0
PLASTICA DURA	1,5
RAEE	
	R1 - R2
	R3
	R4
	R5
SOLVENTI CONTENENTI T/F	1,0
VERDE	0,0
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	1,0
VETRO	1,0

La predetta riduzione viene accordata in diminuzione del tributo dovuto per l'anno successivo, fatta salva l'ipotesi di incapienza dello stesso o di cessazione dell'obbligo tariffario in cui si procede mediante rimborso.

Il soggetto gestore del servizio è tenuto, al fine del calcolo della sopra indicata riduzione, a comunicare al Comune i dati relativi ai quantitativi conferiti da ogni singolo utente domestico secondo modalità da concordare, entro la fine del mese di febbraio dell'anno solare successivo.

La riduzione non può comunque superare complessivamente l'ammontare della tassa dovuta per l'anno di riferimento.

Non possono usufruire dell'incentivo i soggetti di cui all'articolo 5 comma 6 lett. a) del regolamento comunale.

Hanno diritto all'incentivo economico gli intestatari della tassa rifiuti (TARI) nella categoria "utenza domestica" in possesso della tessera magnetica "AMICARD"; per i soggetti non ancora iscritti a ruolo, coloro che hanno presentato richiesta di prima iscrizione;

- di dare atto che le tariffe sopra riportate sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2019 Finanziario approvato dall'assemblea dei Sindaci dell'AURI;
- di stabilire, per quanto riguarda le misure agevolative per il disagio ambientale di cui all'art. 5, commi 2, 2-bis e 4, del vigente regolamento IUC – Componente TARI, dette misure, relativamente all'anno 2019, possono essere riconosciute nella seguente articolazione (cfr. tabella sotto riportata), in ragione della riduzione dei conferimenti presso l'impianto di Pietramelina, tenendo anche conto della somma disponibile per le agevolazioni, che per l'anno 2019 risulta indicativamente pari a € 240.000,00:

IMPIANTO	RIDUZIONE PER UTENZE DOMESTICHE FASCIA ROSSA	RIDUZIONE PER UTENZE DOMESTICHE FASCIA ARANCIONE
PONTE RIO	100%	50%
PIETRAMELINA	85%	40%
BORGO GIGLIONE	85%	40%

- di differire al 30 aprile 2019, limitatamente all'anno in corso, il termine di pagamento della prima rata della TARI, per le motivazioni illustrate nella parte narrativa del presente atto;
 - di trasmettere copia della presente deliberazione a GEST S.r.l. per gli adempimenti di competenza;
 - di pubblicare la presente deliberazione nel sito *Internet* del Comune di Perugia e di trasmetterla telematicamente al Ministero dell'Economia e delle finanze per il tramite del Portale del federalismo fiscale;
- escono dall'aula i consiglieri Bori, Giaffreda, Pietrelli, Rosetti. I consiglieri presenti sono 27;
- indi, attesa l'urgenza, su proposta del presidente, con 19 voti favorevoli (Arcudi, Cagnoli, Castori, Cenci, Felicioni, Fronduti, Leonardi, Luciani, Marcacci, Mignini, Nucciarelli, Numerini, Pastorelli, Pittola, Romizi, Sorcini, Tracchegiani, Varasano, Vignaroli), 8 contrari (Bistocchi, Borghesi, Camicia, Miccioni, Mirabassi, Mori, Ranfa, Vezzosi), espressi con sistema di votazione elettronico dai 27 consiglieri presenti e votanti, dichiara l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.